



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTI, in particolare, l'articolo 3, comma 4, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 - come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200, recante il "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - i quali prevedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso;

VISTO l'articolo 3, comma 5, dell'Atto di intesa, recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione", sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il quale stabilisce che la nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTO, altresì, il comma 2, del predetto articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevede la pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);

VISTO l'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.42 del 2007, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;

VISTO l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n.4 del 10 novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro,

si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e, in particolare l'articolo 20;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla salute 12 ottobre 2022 con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, nella disciplina “pediatria”, con sede legale in Monza, via Pergolesi n.33, ed è stata disposta altresì la relativa trasformazione in fondazione IRCCS e contestuale costituzione della “Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2022 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, il testo definitivo dello statuto della “Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori”, con sede legale in Monza, via Pergolesi n.33, già approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. XI/7360 del 21 novembre 2022;

VISTO l'articolo 17 del predetto statuto, ai sensi del quale il Direttore scientifico della “Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori” è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione Lombardia;

RITENUTO di dover attivare la procedura di nomina del Direttore scientifico della fondazione IRCCS di diritto pubblico “Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori” di Monza;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande)

1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della fondazione IRCCS di diritto pubblico “Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori” di Monza, riconosciuta per la disciplina di “pediatria”, rivolta a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché di comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito <http://ricerca.cbim.it/direttori> e compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
4. La modifica della domanda potrà essere effettuata fino alla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2; l'applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non è più permesso alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
5. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate a mano.

Articolo 2 (Requisiti)

1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni;
 - b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
 - c) comprovate capacità scientifiche e manageriali.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero, gli estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
 - a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
 - c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni successivi alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3 (Documentazione da presentare)

1. Il candidato, ai fini della verifica da parte della commissione delle comprovate capacità scientifiche e manageriali, presenta quanto segue:
 - a) *curriculum vitae* formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attività specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
 - b) documentazione inerente alla produzione scientifica con indicazione dell'*impact factor* in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di "pediatria";
 - c) documentazione inerente alla continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni, comprensiva dell'*impact factor e citation index*;
 - d) documentazione inerente alla capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento o responsabilità di strutture di ricerca o assistenza negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori o malattie rare, di *facilities complesse*, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture

estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;

e) documentazione inerente all'attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, al coordinamento di progetti di ricerca, alla partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, alle partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, all'attività di ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Articolo 4 (Nomina della Commissione)

1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, è costituita con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. I nominativi dei componenti della Commissione di cui al comma 1 saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

3. La Commissione di valutazione può accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito <http://ricerca.cbim.it/direttori>, tramite l'utilizzazione di *username e password*.

Articolo 5 (Criteri e modalità di valutazione della Commissione)

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua, in ordine alfabetico, una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna. Detta terna viene sottoposta alle valutazioni del Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.

2. La Commissione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso.

3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, può effettuare riunioni da remoto.

Articolo 6 (Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla Commissione di valutazione, sentito il Presidente della regione Lombardia.

2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Articolo 7 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità)

1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 8 (Oneri)

1. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.

2. Gli oneri relativi al rimborso spese dei componenti della Commissione graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, "*Spese per il funzionamento –compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute –di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica*", nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"– Programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica"– "Funzionamento"–C.D.R. "Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanità", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2023.

Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'ufficio 2 della Direzione generale della ricerca e dell'Innovazione in sanità e trattati per le finalità di gestione della procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami.

Roma, 24 luglio 2023

IL MINISTRO
Orazio Schillaci